

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente  
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;

**VISTA** la L.R. 27/12/78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07/8/1990;

**VISTO** l'art.9 della legge n.40 del 21 Aprile 1995;

**VISTO** l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;

**VISTO** l'art. 5, L.R. n. n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del'11 luglio2000;

**VISTO** il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n.7 del 19 maggio 2003;

**VISTO** il D.lgs.n.152 del 3 aprile 2006 così come modificato dal D.lgs. n.4 del 16 gennaio 2008;

**VISTO** l'art.59 della L.R. 14/05/2009 n.6, così come modificato dal comma 41 dell'art.11 della L.R. n.26/2012;

**VISTA** la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;

**VISTO** il DPRS n.23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 14/05/2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 comma 12 del citato D.Lgs. 152/06;

**VISTO** il comma 5 dell'art.68 della Legge Regionale. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della Legge Regionale 15 maggio 2015, n.9;

**VISTO** il foglio prot. n. 0274104 del 20 novembre 2015, pervenuto il 25 novembre 2015 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 26132, con il quale il Commissario ad acta, unitamente al Dirigente del Dipartimento Politiche del Territorio del Comune di Messina ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi alla Variante parziale per la modifica del Piano Regolatore Generale a seguito di errori materiali ed in particolare l'errore materiale n. 58 proposto da Consiglio Antonio;

**VISTI** gli ulteriori fogli prot. n. 48979 del 25 febbraio 2016 e prot. n. 70596 del 16 marzo 2016, assunti rispettivamente al protocollo di questo Assessorato in data 3 marzo 2016 al n.4777 e il 18 marzo 2016 al n. 6245, con le quali il Comune di Messina ha dato riscontro a quanto richiesto con la nota Dirigenziale prot. n. 4146 del 25 febbraio 2016;

**VISTA** la delibera del Commissario ad Acta presso il Comune di Messina n. 7/c del 5 marzo 2015 avente ad oggetto: "Variante parziale per la modifica del Piano Regolatore Generale a seguito di errori materiali. Errore materiale n. 58 proposto da Consiglio Antonio";

- VISTI** gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del Commissario ad Acta n. 7/c del 5 marzo 2015
- VISTA** la certificazione datata 17 novembre 2015 a firma del Dirigente del Dipartimento Politiche del Territorio del Comune di Messina, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera del Commissario ad Acta n. 7/c del 5 marzo 2015 attestante inoltre che avverso la stessa non sono state presentate osservazioni-opposizioni entro i termini di legge;
- VISTA** l'attestazione a firma del Segretario Generale del Comune di Messina, di avvenuta pubblicazione nel sito internet dello stesso Ente della delibera del Commissario ad Acta n. 7/c del 5 marzo 2015
- VISTA** la nota prot. n. 0342037 del 27 gennaio 2012 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74, sulla variante in argomento, ha espresso parere favorevole, fermo restando le prescrizioni riportate nel parere n. 42150 del 18 dicembre 1995;
- VISTA** la nota prot. 35703 del 30 luglio 2014 con la quale il Servizio 1 VAS-VIA dell'ARTA, riguardo alla " Variante parziale per la modifica del PRG e seguito di errore materiale n. 58" ritiene, effettuate le dovute valutazioni, "che non ricorrano i presupposti" per l'assoggettamento dell'intervento in esame, alle procedure ambientali di cui all'art.12 e seguenti del D.Lgs, 152/2006 e s.m.i.;
- VISTA** la nota prot. n.13790 del 30 giugno 2016, con la quale l'U.O.3.1 del Servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n.06 del 16 giugno 2016, resa ai sensi dell'art.68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

*Dalla documentazione pervenuta si evince quanto segue:*

- *il Comune di Messina è dotato di variante generale al P.R.G. approvata con D.D.G.n.686 del 2.09.2002 e n. 858 dell'8.07.2003;*
- *la variante urbanistica in argomento discende da segnalazione di errore materiale, da parte della ditta Consiglio Antonio di cui alla nota datata 18.04.2008 ed assunta al Comune in data 21.04.2008 prot. n. 1/1133, pervenuto al Comune di Messina a seguito dell'approvazione della suddetta variante generale al P.R.G. adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 29/C del 6.04.1998;*
- *il T.A.R., Sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1568/2013 ha dichiarato, nell'accogliere il ricorso n. 351/02 di registro generale proposto dalla ditta in argomento, l'obbligo del Comune a provvedere sull'istanza del ricorrente; lo stesso T.A.R., stante l'inadempimento del Comune, ha nominato, con successiva ordinanza n. 2724/2013, un commissario ad acta per l'ottemperanza della suddetta sentenza;*
- *la proposta di deliberazione n.37 del 5.03.2015, approvata dal Commissario ad acta con l'atto n.7C/2015, riportante quanto segnalato dalla ditta suindicata con la richiesta relativa all'eliminazione dell'errore ivi menzionato ed in particolare "...che nella tav. B 16 della Variante al P.R.G. nonché nella corrispondente tavola di Piano Particolareggiato di Risanamento Ambito "A", a monte della Strada Panoramica dello Stretto, nei pressi del Viale dei Tigli, la simbologia "A1" relativa alla chiesa di San Nicolò è stata estesa al di là dei manufatti medesimi, così da interessare aree prive di alcuna caratteristica di pregio..";*
- *il Dipartimento Pianificazione Urbanistica ha provveduto a riscontrare la sussistenza di tale errore materiale ed ha predisposto la relazione istruttoria (all. 1 alla delibera di Commissario ad acta n. 7/C/2015 attinente 88 segnalazioni di errori materiali tra cui quello della ditta in questione individuato al n. 58) e la relazione esplicativa dell'istruttoria d'ufficio, datata 24.06.2014, con la quale "si ritiene congrua, ai fini della variante in argomento, la destinazione di zona "B4c" del Piano Particolareggiato di Risanamento Ambito "A", in analogia alle zone limitrofe. L'area*

*individuata dalla Soprintendenza Beni Culturali Ambientali a "tutela indiretta" resta comunque classificata come "A1 – pertinenza";*

- *a tale riguardo la Soprintendenza BB.CC.AA., con nota prot. n. 2593 del 4.07.2008, ha comunicato, alla ditta in argomento, l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., del compendio identificato catastalmente al foglio di mappa n. 90 p.lle n. 215 – 484 – 739 con relative pertinenze che riveste, seppure parzialmente, un interesse storico-architettonico tenuto conto che "due costruzioni del complesso di immobili rappresentano un significativo esempio di architettura del primo novecento meritevole di tutela. Tali due edifici sono la chiesetta e il garage... I restanti edifici che costituiscono il complesso immobiliare sono invece assolutamente privi di interesse in quanto espressione diffusissima a Messina e in provincia delle nuove edificazioni post-sismiche realizzate senza alcuna velleità formale.. Come indicato nelle due allegate planimetrie, pertanto, la particella 739 viene parzialmente sottoposta a tutela indiretta ex art. 45 del D. L.vo 42/2004, mentre sulle particelle 484 e 215 si applicano le disposizioni ex art. 13 del medesimo Decreto";*
- *le zone "A1" (immobili di interesse storico, monumentale o ambientale), disciplinate dall'art. 32 delle N.T.A. del vigente P.R.G., "comprendono gli immobili con caratteristiche storiche e monumentali, già vincolati ai sensi della Legge 1089/39 e/o segnalati dalla Soprintendenza B.C.A. e/o comunque meritevoli di segnalazione"; le z.t.o. "B4c" succitate sono le aree (facenti parte delle "zone B4 di completamento") "totalmente o parzialmente edificate, caratterizzate da tipologie, densità edilizia, indice di fabbricabilità, epoca di costruzione notevolmente differenziate" (i parametri edilizi di cui all'art. 26 delle N.T.A. del P.P.R. "Ambito A" sono così distinti: indice fondiario = mc/mq 5.00; h = m 21.70 con n. 6 piani f.t.);*

#### **Considerato che**

- *la variante urbanistica concerne modifica al vigente P.R.G., a seguito dell'errore materiale effettivamente riscontrato di cui alla relazione istruttoria del Dipartimento Pianificazione Urbanistica del Comune di Messina, allegata alla delibera di Commissario ad acta n. 7/C/2015, con la quale è stato espresso parere "favorevole per errata valutazione dello stato dei luoghi";*
- *la procedura seguita ai fini dell'adozione della variante urbanistica risulta regolare;*
- *l'Ufficio del Genio Civile, in merito alla compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche, ha espresso, ai sensi dell'art. 13 L. n. 64/1974, parere favorevole di cui alla nota prot. n. 342037 del 27.09.2012 e ferme restando le prescrizioni riportate nel parere n. 42150 del 18.12.1995;*
- *la Soprintendenza BB.CC.AA. ha espresso parere, in appresso riportato, di cui alla nota prot. n. 836 del 22.10.2010 con la quale si accoglie parzialmente la richiesta di cui alla ditta in questione e tenuto conto, comunque, che il parere dovrà essere oggetto di valutazione in sede di C.R.U. di cui agli artt. 58 e 59 L.R. n. 71/1978 e s.m.i.: "11) Consiglio Antonio: gli immobili sono stati oggetto di precedente nota soprintendenziale prot. n° 2593 del 4/07/08, trasmessa per conoscenza anche a codesto Comune, con la quale è stata data comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 10/91. In particolare: gli immobili ricadenti nel foglio n° 90 partt. n. 215 (chiesa) e n. 484 (garage) sono stati sottoposti a tutela diretta ex art. 13 del D.to L.vo 42/04 (dichiarazione di interesse culturale); - l'area di cui alla part. n. 739 è stata parzialmente sottoposta a tutela indiretta ex art. 45 dello stesso Decreto, considerato che gli edifici ivi esistenti risultano privi di interesse. Pertanto la richiesta della ditta può essere parzialmente accolta limitatamente all'area ed agli immobili non oggetto di interesse culturale, così come graficizzato nell'allegato alla sopra citata nota prot. n° 2593/08";*
- *il Dipartimento Politiche del Territorio del Comune di Messina ha esplicitato che "...la richiesta della ditta può essere parzialmente accolta limitatamente all'area ed agli immobili non oggetto di interesse culturale, così come graficizzato nell'allegato alla*

sopracitata nota prot. n. 2593/08, qui di seguito rielaborato per determinarne le superfici..”, così come si evince dalla relazione integrativa in riscontro alla nota di questo Dipartimento prot. n. 4146/2016;

- l'Ispettorato Rip.le delle Foreste ha rilasciato nulla osta, ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 e s.m.i., di cui alla nota prot. n. 20911 del 15.02.2013;
- il Servizio 1 (V.A.S. - V.I.A.) dell'A.R.T.A. ha ritenuto, con nota prot. n. 35703 del 30.07.2014, “effettuate le dovute valutazioni che non ricorrano i presupposti per l'assoggettamento, dell'intervento in esame, alle procedure ambientali di cui all'art. 12 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;
- il Commissario ad acta, relativamente alle procedure ambientali, ha ritenuto non necessario il parere ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 in quanto l'area, pur ricadendo all'interno della “Z.P.S. ITA030042”, è oggetto di variante urbanistica per la correzione di errore materiale e fermo restando che il predetto parere dovrà essere acquisito preventivamente a qualsiasi richiesta di trasformazione del territorio;
- la variante urbanistica si ritiene accoglibile, così come proposta, per la parte di area (di superficie pari a mq 932 circa) identificata catastalmente al foglio di mappa n. 90 particella n. 739 (in parte), non sottoposta a tutela indiretta ex art. 45 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., stante che gli edifici ivi esistenti risultano privi di interesse (così come visualizzato nella Tav. 3a, allegato n. 2 della relazione integrativa discendente dalla nota della Soprintendenza BB.CC.AA. prot. n. 2593/2008 sopra citata);
- l'intervento progettuale è compatibile con l'assetto territoriale del Comune di Messina tenuto conto, tra l'altro, che la variante urbanistica (da z.t.o. “A1” a z.t.o. “B4c”) ricade in un contesto urbano caratterizzato da edilizia prevalentemente residenziale con la presenza di attrezzature di quartiere, così come rilevato dal Dipartimento Pianificazione Urbanistica del Comune di Messina di cui alle relazioni, istruttoria ed integrativa, suindicate.

Per quanto sopra esposto, sotto il profilo urbanistico e fatti salvi i pareri prescritti per legge, si è **del parere** che la variante urbanistica adottata con delibera di Commissario ad acta n. 7/C del 5.03.2015, ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 71/1978 e s.m.i., per la modifica del vigente P.R.G. del Comune di Messina a seguito di errore materiale, **sia condivisibile**, nel rispetto dei superiori considerata e delle condizioni contenute nei pareri rilasciati.>>;

**VISTO** il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 26 del 16 novembre 2016, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<... Omissis...

**VISTA** la documentazione allegata al suddetto parere;

**UDITI** i relatori che hanno illustrato la proposta di parere favorevole formulata dall'Ufficio, con la quale lo stesso rileva che la delibera in oggetto scaturisce dalla sentenza di ottemperanza n.1568/2013, emessa dal TAR CT sul ricorso proposto dalla ditta Consiglio A., e la conseguente nomina del commissario che ha poi provveduto alla sua esecuzione, procedendo alla modifica della destinazione urbanistica da zona “A1” ad “A1” e “B4c” dell'ambito di risanamento “A” del PRG vigente;

**RILEVATO** che la variante scaturisce dalla richiesta formulata dall'interessato dopo l'approvazione del PRG nel 2002, e fa parte di una serie di c.d. “errori materiali”, rilevati dagli interessati sulla cartografia di piano, alcuni dei quali già oggetto di valutazione da parte del comune;

**CONSIDERATO** che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il parere dell'Ufficio, che pertanto costituisce parte integrante del presente voto, ritenendo che si possa procedere alla modifica del vigente PRG, limitatamente agli immobili individuati ed alle aree indicate e perimetrate secondo le puntuali indicazioni e prescrizioni dettate con i pareri resi dalla Soprintendenza;

**RILEVATO** *tuttavia che pur risultando l'atto di adozione della variante, supportato dal provvedimento di esclusione dalla VAS ex art.12 del D.lgs.152/06, lo stesso rimanda per l'acquisizione della V.INC.A., da ottenere in presenza della ZPS, ad una fase successiva all'approvazione della variante, ponendosi in contrasto con il citato Decreto legge che prevede all'art.10, comma 3, che l'acquisizione di detta valutazione deve avvenire all'interno del procedimento di VAS. Si ritiene pertanto che, potendo comunque operare secondo quanto disposto dal comma 5 della art.11 del citato Decreto, prima dell'emissione del provvedimento autorizzativo da parte del Dipartimento dell'Urbanistica, ed evitare di emettere un atto passibile di impugnativa, detta V.INC.A. debba comunque essere acquisita prima dell'emissione di detto atto, per quanto sopra il Consiglio esprime*

**PARERE**

*Favorevole all'approvazione della variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Messina, adottata dal Commissario Straordinario con delibera n.7/c del 05/03/2015, in conformità al parere dell'Ufficio n.06 del 16/06/2016 ed alle condizioni riportate nel superiore rilevato.>>;*

**RILEVATO** che con il Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il, condiviso voto n. 26 del 16 novembre 2016, nel rappresentare che la Variante al PRG adottata dal Commissario ad Acta con delibera n. 7/c del 5 marzo 2015, è ritenuta assentibile, ma non approvabile in assenza della V.INC.C.A., rilevando che " .... pur risultando l'atto di adozione della variante, supportato dal provvedimento di esclusione VAS ex art. 12 del D.Lgs. 152/206, lo stesso rimanda per all'acquisizione della V.INC.C.A., da ottenere in presenza della ZPS, ad una fase successiva all'approvazione della variante, ponendosi in contrasto con il citato Decreto legge che prevede all'art.10, comma 3, che l'acquisizione di detta valutazione deve avvenire all'interno del procedimento di VAS...";

**CONSIDERATO** che con lo stesso voto il Consiglio regionale dell'Urbanistica, ha tuttavia valutato che "... potendo operare secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art.11 del citato Decreto, prima dell'emissione del provvedimento autorizzativo da parte del Dipartimento dell'Urbanistica ed evitare di emettere un atto possibile di impugnativa,..." detta V.INC.C.A., possa comunque essere acquisita prima dell'emissione dell'atto che autorizza la variante adottato;

**VISTA** la nota dirigenziale prot. n. 23018 del 2 dicembre 2016 con la quale, è stato trasmesso al Comune di Messina il, condiviso, voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 26 del 16 novembre 2016, contestualmente veniva comunicato che, in attesa che il Comune proceda all'acquisizione e trasmissione della V.INC.C.A x art. 5 DPR 357/97 e s.m.i. sulla variante urbanistica, questo Dipartimento non può procedere alla definizione della procedura in argomento, mediante l'emissione del previsto Decreto approvativo, pertanto in attesa delle richieste integrazioni, i termini di legge del procedimento non si intendono ricorrenti;

**VISTO** il foglio prot. n. 084436 del 30 marzo 2017 pervenuto il 4 aprile 2017 ed assunto al protocollo di questo Dipartimento in data 5 aprile 2017 al n. 6079, con il quale il Comune di Messina – Dipartimento Politiche del Territorio Servizio V.A.S. - comunica di avere trasmesso al Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente lo studio V.INC.C.A. ( ex art. 5 DPR 357/97 e s.m.i.) dando così seguito a quanto richiesto con la nota dirigenziale prot.n. 23018 del 2 dicembre 2016;

**VISTA** la nota prot. n. 46412 del 23 giugno 2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 29 giugno 2017 al n. 11973, con il quale il Servizio 1 VAS-VIA dell'ARTA, relativamente alla richiesta del Comune di Messina di acquisizione della Valutazione di Incidenza Ambientale inerente la Variante parziale per la modifica del PRG e seguito di errore materiale n. 58 proposto dalla ditta Consiglio Antonino, ha espresso parere che, in riferimento all'art. 6 paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE ed in applicazione del principio di precauzione, la modifica della Variante in argomento è "assolutamente esente da qualsivoglia influenza sul sito Rete Natura 2000" per cui la richiesta avanzata dal Comune di Messina non avrà alcun riferimento significativo sul sito; ;

**RITENUTO** di poter condividere il superiore voto reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica

n.26 del 16 novembre 2016 assunto con riferimento alla proposta dell'U.Op. 3.1 del Servizio 3/DRU n. 06 del 16 giugno 2016, preso atto della nota del Servizio 1 VAS-VIA dell'ARTA prot. n 46412 del 23 giugno 2017;

**RILEVATA** pertanto la regolarità della procedura seguita;

## **D E C R E T A**

- ART. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. R. n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità al voto n. 26 del 16 novembre 2016 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica, è approvata la variante parziale per la modifica del Piano Regolatore Generale del Comune di Messina a seguito di errori materiali n. 58 proposto dalla ditta Consiglio Antonino, adottata con delibera del Commissario ad Acta n. 7/c del 5 marzo 2015, da zona "A1" a zona "B4c" dell'Ambito di Risanamento "A"; ;
- ART. 2)** Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:
1. Parere n. 06 del 16/06/2016 reso dall'U.O. 3.1 del Servizio 3/D.R.U.;
  2. Voto n. 26 del 16/11/2016 reso da Consiglio Regionale dell'Urbanistica;
  3. Delibera Comm. ad Acta n. 7/c del 5/03/2015 di adozione della variante comprensiva dei relativi elaborati;
- ART.3)** Il Comune di Messina dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione della Variante in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal Progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli Uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.
- ART.4)** Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'Amministrazione comunale (*Albo pretorio online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.
- ART.5)** Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.
- ART.6)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.
- ART.7)** Ai sensi dell'art. 68 della legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo,  
13/07/2017

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dott. Carmelo Frittitta)  
firmato